



DIREZIONE TERRITORIALE
TORINO NORD



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO



DIREZIONE TERRITORIALE
TORINO CENTRO
TORINO SUD



ASL
CITTÀ DI TORINO



A.S.L. TO3
Azienda Sanitaria Locale
di Collegno e Pinerolo



A.S.L. TO4
Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea



A.S.L. TO5
Azienda Sanitaria Locale
di Carmagnola, Chieri, Moncalieri e Nichelino

PROTOCOLLO D'INTESA

IN TEMA DI RAPPORTI

TRA

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

**(rappresentata dal Procuratore della Repubblica dott. Giovanni
Bombardieri)**

INAIL - DIREZIONI TERRITORIALI

DI TORINO CENTRO/SUD E TORINO NORD

**(rappresentate dalla dr.ssa Cristina Romagnolli – Direttore territoriale Torino
centro e sud e dal dr. Tommaso Montrucchio – Direttore territoriale Torino
nord)**

E

S.PRE.SAL dell'ASL Città di Torino, rappresentato dal Dott. Carlo PICCO

S.PRE.SAL dell'ASL TO3, rappresentato dal Dott. Giovanni LA VALLE

S.PRE.SAL dell'ASL TO4, rappresentato dal Dott. Luigi VERCELLINO

S.PRE.SAL dell'ASL TO5, rappresentato dal Dott. Bruno OSELLA

Premessa

Il presente protocollo si propone di semplificare il flusso di informazioni tra la Procura della Repubblica e l'INAIL, per un più snello ed agevole espletamento dei compiti istituzionali dello stesso INAIL con particolare riferimento ad una migliore attuazione dell'art. 61 D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Al riguardo, si rileva che l'INAIL, per esercitare la speciale azione di rivalsa e di regresso prevista dagli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nei confronti dei soggetti responsabili di infortuni sul lavoro o di malattie professionali - sia mediante la costituzione di parte civile nel procedimento penale sia attraverso l'esercizio dell'azione di regresso - ha la necessità di conoscere il momento in cui viene esercitata l'azione penale, come espressamente previsto dall'art. 61 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Il presente documento si propone dunque lo scopo di concordare le modalità di comunicazione di esercizio dell'azione penale nella prospettiva del citato art. 61 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, anche alla luce della Circolare del Ministero della Giustizia del 22.04.2021, protocollo nr. 85433, che ha diramato linee di indirizzo in merito.

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente Protocollo disciplina le modalità di collaborazione tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, l'INAIL - Direzione territoriale di Torino centro e Torino nord e le ASL territorialmente competenti, al fine di:

- ✓ consentire all'INAIL l'esercizio delle azioni di regresso e rivalsa;
- ✓ garantire un flusso informativo tempestivo sui procedimenti penali relativi a infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- ✓ supportare le finalità di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ✓ ottimizzare i rapporti istituzionali, evitando richieste ripetitive.

Art. 2 - Comunicazioni sull'esercizio dell'azione penale

1. Ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 81/2008, la Procura della Repubblica comunica all'INAIL, senza ritardo, i dati relativi ai procedimenti per i quali è esercitata l'azione penale.
2. La comunicazione comprende l'indicazione:
 - ✓ del procedimento;
 - ✓ della data dell'udienza preliminare e/o dibattimentale;
 - ✓ del capo di imputazione;
 - ✓ del nominativo dell'imputato.
3. Le comunicazioni avvengono mediante PEC o altro canale istituzionale concordato.

Art. 3 - Rilascio delle informazioni e copia atti relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali prima dell'esercizio dell'azione penale.

1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, nel corso delle indagini preliminari e prima dell'esercizio dell'azione penale, può, su richiesta dell'INAIL e previa valutazione del caso

concreto, autorizzare gli uffici S.PRE.SAL territorialmente competenti al rilascio di copia delle comunicazioni delle notizie di reato e della documentazione redatta in occasione dei rilievi effettuati per l'accertamento di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

2. Al fine di garantire alle famiglie dei lavoratori deceduti sul lavoro il tempestivo sostegno economico dell'Istituto, anche qualora le indagini preliminari siano in corso, la Procura della Repubblica trasmette, su richiesta dell'INAIL, che indica le ragioni dell'urgenza, copia del referto autoptico, della documentazione medica e, ove espletata, della consulenza tecnica medico legale sulle cause della morte eventualmente già presenti agli atti del procedimento penale.

Art. 4 - Obblighi delle ASL e modalità di trasmissione

1. Le ASL prendono atto dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, e si impegnano a rilasciare tempestivamente all'INAIL la documentazione richiesta.
2. L'invio della documentazione avviene tramite trasmissione via PEC alla posta di struttura della Sede INAIL richiedente e/o altri canali istituzionali concordati.

Art. 5 - Individuazione dei referenti INAIL per i rapporti con l'Autorità Giudiziaria

1. Nell'ottica della reciproca collaborazione, al fine di assicurare efficacia, tempestività e uniformità nei rapporti tra l'INAIL e l'Autorità Giudiziaria, ciascuna Direzione territoriale INAIL firmataria si riserva di individuare un referente organizzativo incaricato di riscontrare le richieste provenienti dalla Procura della Repubblica che rivestano carattere di particolare rilevanza ed urgenza.
2. I referenti di cui al comma 1 operano quali punti di contatto univoci per la singola sede INAIL, assicurando:
 - ✓ la rapida interlocuzione con l'Autorità Giudiziaria e con le ASL coinvolte;
 - ✓ la tempestiva trasmissione - a mezzo PEC e/o altri canali istituzionali concordati - di informazioni, chiarimenti e documentazione, nei limiti consentiti dalla normativa vigente e nel rispetto delle reciproche esigenze istruttorie.

Art. 6 - Limiti alle comunicazioni

1. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dal presente Protocollo, la Procura non fornirà ulteriori comunicazioni all'INAIL.
2. Restano ammissibili solo richieste particolari e motivate, valutate caso per caso.

Art. 7 - Durata e monitoraggio

1. Il Protocollo ha durata triennale dalla data di sottoscrizione.
2. Le Parti concordano incontri periodici di monitoraggio e l'adozione di eventuali accordi attuativi.

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Il presente Protocollo non comporta oneri finanziari per le Parti.
2. Restano fermi i rispettivi ruoli istituzionali e l'autonomia dell'Autorità Giudiziaria.
3. Per quanto non previsto, si applica la normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino,

Per la Procura della Repubblica

Per INAIL

-Direzione territoriale di Torino centro/sud

-Direzione territoriale di Torino nord

Per lo S.PRE.SAL dell'ASL Città di Torino

Per lo S.PRE.SAL dell'ASL TO3

Per lo S.PRE.SAL dell'ASL TO4

Per lo S.PRE.SAL dell'ASL TO5
